



22/2023

Agenzia per la Coesione Territoriale

Il Direttore Generale

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'articolo 10 che, al fine di rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, ha previsto l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale, ripartendo le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la medesima Agenzia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014, recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale, ed in particolare l'articolo 12, inerente il Regolamento di contabilità e bilancio dell'Agenzia medesima;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 2021, con cui il Dott. Paolo Esposito è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data del suddetto decreto;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, che introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati (di seguito, RPD) (artt. 37-39);

TENUTO CONTO che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett. a);

CONSIDERATO che l'art. 28 del GDPR, ai paragrafi 1 e 3, prevede inoltre che possa essere nominato un **Responsabile del trattamento dei dati**: *«Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato».*

CONSIDERATO che l'Agenzia per la Coesione territoriale fruisce di un sistema esterno di Videosorveglianza, nell'osservanza della normativa vigente;





TENUTO CONTO che il Titolare del trattamento dei dati per la Videosorveglianza è il il Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, legale rappresentante dell'Amministrazione;

VISTA l'esigenza di ricorrere a un Responsabile interno al trattamento dei dati di Videosorveglianza, nel rispetto di quanto disciplinato dal già citato art. 28 del GDPR;

VISTO il DDR n. 13/2023 del 12 gennaio 2023 con il quale il Dott. Vincenzo Santosuoso è stato nominato Responsabile interno del trattamento dei dati di Videosorveglianza, effettuato presso la sede dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, Via Sicilia 162/C, con strumenti elettronici o comunque automatizzati;

RITENUTO opportuno predisporre, di concerto con il RPD dell'Agenzia per la coesione territoriale Avv. Antonella Saporito, un protocollo che individui specificatamente le competenze e i compiti del Responsabile interno del Trattamento dei dati di videosorveglianza.

VISTO il Protocollo del 12 gennaio 2023 concerne il protocollo sulla videosorveglianza presso la sede dell'agenzia per la coesione territoriale;

DECRETA

di recepire e adottare il Protocollo del 12 gennaio 2023 (parte integrante del presente Decreto), concernente i dati sulla videosorveglianza presso la sede dell'agenzia per la coesione territoriale.

Roma, **17 GEN. 2023**

Il Direttore Generale

Dott. Paolo Esposito

PROTOCOLLO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA SEDE DELL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE

L'Agenzia per la coesione territoriale ha necessità di usufruire di un sistema esterno di videosorveglianza. Tale esigenza scaturisce essenzialmente per motivi di sicurezza, soprattutto nei periodi notturni e nelle giornate festivi e pre-festivi quando la sede, sita in Via Sicilia, 162/c – Roma, rimane chiusa e incustodita all'interno nella quale potrebbero verificarsi tentativi di intrusione, ovvero di atti vandalici anche in a seguito di manifestazioni violente.. Attualmente le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti presso la sede dell'Agenzia per la coesione territoriale sono conservate per 24 ore e poi cancellate automaticamente attraverso sovrascrizione dei dati (Nella fattispecie si fa riferimento al punto 3.4, comma 2 del provvedimento del Garante della privacy in materia di videosorveglianza “La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.”). Trattandosi di un Ente che svolge un'attività sensibile e che ospita documentazione rilevante relativamente alle politiche di coesione collegati ai fondi europei In particolare, si ritiene necessaria una conservazione delle immagini per 72 ore, tempo necessario per coprire la chiusura dell'ente venerdì sera fino alla riapertura del lunedì mattina (sarà attivata la procedura per estendere la conservazione delle immagini da 24 a 72 ore).

LINEE GUIDA:

Le telecamere non sono previste all'interno della sede per la tutela della privacy dei lavoratori in attività presso l'Agenzia.

Le immagini sono solo visionate in diretta dal Personale della vigilanza presso la reception, le stesse possono essere esaminate, esclusivamente dalle persone appositamente autorizzate. Il terminale centrale è custodito con password e in luogo protetto e non accessibile a tutti.

Le telecamere (n. 6) sono posizionate all'esterno dell'edificio nei lati di Via Sicilia e Via Romagna e sono orientate per coprire l'inquadratura della parti prospicenti del palazzo.

l'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini è svolta nell'osservanza della normativa vigente, assicurando il rispetto dell'espresso divieto che le immagini registrate possano direttamente o indirettamente avere interferenze nella vita privata dei soggetti interessati e tutelando la dignità delle persone riprese;

si garantisce che le immagini non siano in alcun modo impiegate come strumenti di sorveglianza a distanza del personale ACT e di tutti gli altri utenti, sia riguardo alle attività da essi esercitate all'interno della sede, sia con riferimento alle abitudini personali;

le telecamere non sono dotate di sistemi di rilevazione sonora che possano configurare l'ipotesi di intercettazione di comunicazioni e conversazioni;

i dati personali oggetto delle rilevazioni saranno trattati secondo la normativa vigente;

I dati saranno inoltre raccolti in relazione alla sicurezza dell'Istituto, in modo pertinente, completo e non eccezionale rispetto alle finalità per cui l'impianto è installato.

la visione delle immagini può avvenire solo previa autorizzazione (e previa autenticazione) del titolare del trattamento dati o dal Responsabile interno al trattamento dati della video sorveglianza, delegato dallo stesso titolare con apposito decreto. Il suddetto Responsabile incaricato individuerà con proprio atto gli addetti autorizzati ad accedere all'apparato di regia per il prelievo delle immagini.

Il posizionamento delle apparecchiature è segnato da appositi cartelli posti all'esterno dell'edificio;

È comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.

Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati per la videosorveglianza è il legale rappresentante dell'Amministrazione, ovvero il Responsabile incaricato interno (dirigente o funzionario appartenenti ai ruoli dell'Agenzia) potranno operare la riproduzione delle immagini nei casi in cui debbano essere necessarie all'Autorità di P.S. o di P.G. Non potranno essere divulgati in nessun altro caso. La copia delle immagini può avvenire solo previa autorizzazione del titolare del trattamento dati e previa "autenticazione" dello stesso titolare o del Responsabile incaricato interno al trattamento dati della videosorveglianza.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Provvedimento del Garante dell'8 aprile 2010 (ancora in vigore nelle parti compatibili con il Regolamento 2016/679 UE (GDPR);
- Regolamento 2016/679 UE (GDPR);
- Linee guida 3/2019 emanate dal Garante sul trattamento dei dati personali.

Roma, 12 gennaio 2023